



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE

Responsabile di settore Gilda RUBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10059 del 13-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 6157 - Data adozione: 26/03/2025

Oggetto: D.lgs. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2025.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/03/2025

Numero interno di proposta: 2025AD006965

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2006/7/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il D.lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione” entrato in vigore il 25 maggio 2010;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 “Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione»”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010 che, fra l'altro, conferisce mandato al Settore “Tutela della Natura e del Mare” (ex “Protezione e Valorizzazione Fascia Costiera e dell'Ambiente Marino”) di provvedere ai necessari aggiornamenti annuali delle acque di balneazione e relativa classificazione prevista dal D.lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30 marzo 2010, conseguenti alle necessità derivanti dalle eventuali modificazioni delle acque di balneazione e da eventi sopraggiunti o imprevisi prevedendone l'invio alla struttura regionale preposta ai rapporti con ARPAT e alle Amministrazioni Comunali;

Visto l'articolo 4 – *Competenze regionali* - del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che prevede:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del citato Decreto legislativo;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del citato Decreto legislativo;

Visto l'articolo 5 – *Competenze comunali* - del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che prevede:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere *c)*, *e)*, ed *f)* dell'articolo 15 del citato D.lgs.;
- e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 15 del citato D.lgs.;

Visto l'articolo 8 - *Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione* - del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che al comma 4 punto a) prevede:

4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa». In tale caso le Regioni e le Province Autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:
 - 1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
 - 2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
 - 3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
 - 4) conformemente all'articolo 15 , avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;

Visto l'art. 1 comma 4 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018 che prevede:

- la trasmissione da parte dei Comuni per via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

Preso atto dell'attribuzione di classe “scarsa” all’acqua di balneazione SALIVOLI (codice IT009049012022) nel Comune di Piombino di cui all'allegato 3 al presente atto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.lgs. n. 116/08;

Dato atto che le acque di balneazione classificate “scarse” devono essere trattate con adeguate misure di gestione, incluso il divieto di balneazione, e in modo tale da assicurare l'osservanza delle misure di cui all'art. 8, punto 4, lettera a) del D. Lgs. 116/08;

Vista la documentazione del Comune di Piombino trasmessa con nota prot. n. 2025/0004162 del 29/01/2025, dalla quale si evince lo sforzo e l'impegno dell'Amministrazione comunale e del Gestore del Servizio Idrico Integrato ASA SpA per superare i problemi di inquinamento che hanno deteriorato l' acqua di balneazione fino all'attribuzione di classe “scarsa” ;

Preso atto che nella stessa documentazione il Comune con il supporto operativo di ASA SpA:

- ha realizzato un intervento importante prima dell'inizio della stagione balneare 2025;
- si impegna a mettere in atto una serie di misure con relativo cronoprogramma per l'intera stagione balneare tra le quali l'intensificazione dei controlli sugli eventuali scarichi degli edifici privati non correttamente allacciati alla pubblica fognatura, la risoluzione di eventuali criticità fognarie pubbliche e private e l'adozione di una ordinanza gestionale preventiva per tutte le aree di balneazione potenzialmente interessate dall'attivazione degli scaricatori di piena da parte di ASA da attivarsi in caso di comunicazione da parte di ASA stessa e/o di attivazione di specifici allarmi di livello installati presso gli stramazzi.

Ritenuto, altresì, necessario individuare ulteriori misure di gestione durante la stagione balneare 2025 e nel mese di aprile di pre-campionamento, prevedendo campionamenti quindicinali anziché mensili al fine di garantire che i bagnanti non siano esposti a situazioni di inquinamento;

Visto il parere tecnico di ARPAT trasmesso con nota protocollo n. 2025/0016795 del 27/02/2025 che in merito alle misure di gestione precisa che:

- eventuali esiti non conformi dei campionamenti prestagionali dimostrerebbero la non adeguatezza delle misure adottate implicando la chiusura della stagione in accordo al D. Lgs. 116/2008 art. 8 comma 4 lettera a) punto 1);
- analogamente eventuali esiti non conformi durante la stagione estiva (salvo eventi straordinari) dimostrerebbero la non adeguatezza delle misure adottate implicando la chiusura della stagione in accordo al D. Lgs. 116/2008 art.8 comma 4 lettera a) punto 1);

Ritenuto di mantenere l'acqua di balneazione di Salivoli nel Comune di Piombino (codice IT009049012022) nell'elenco delle acque di balneazione di cui all'allegato 1 al presente atto e di adottare le misure aggiuntive sopra descritte prevedendo fin da adesso l'attivazione del divieto temporaneo per l'intera stagione balneare ai sensi dell'Art. 8 comma 4 lettera a) punto 1 del Dlgs.116/2008, qualora si verifichi un esito non conforme dei campionamenti sia durante il periodo prestagionale che durante la stagione balneare, salvo cause connesse con eventi straordinari chiaramente individuati;

Ritenuto di precisare che rimane ferma la possibilità di rivedere le misure gestionali di cui al punto precedente, qualora il Comune di Piombino attesti di aver completato gli interventi di risanamento di cui all'Art. 8 comma 4 lettera a) punto 3 del D.lgs. 116/2008;

Considerato che durante la stagione balneare 2024 è emersa una situazione di inquinamento localizzato nelle acque antistanti il promontorio di Ansedonia che interessa un tratto di ciascuna delle due acque di balneazione nel Comune di Orbetello: Loc. Tagliata–Torre Puccini (Codice IT009053018017) e Foce Canale Ansedonia (Codice IT009053018027);

Richiamata l'ordinanza n. 132 del 26/06/2024 del Comune di Orbetello di divieto temporaneo dell'area di balneazione compresa tra il canale di Ansedonia e i 100 metri a sinistra idraulica del canale della Tagliata;

Considerato che la sopracitata misura di gestione è stata adottata dal Comune in via cautelativa a seguito di esiti non conformi di campionamenti aggiuntivi effettuati in punti diversi da quelli previsti nell'ambito del monitoraggio ordinario e che l'esito positivo del monitoraggio ordinario conferma che si tratta di un fenomeno localizzato ;

Considerato che le cause del fenomeno di inquinamento non risultano ancora individuate e che le indagini sono in corso;

Valutato opportuno mantenere le due acque di balneazione nel Comune di Orbetello Loc. Tagliata–Torre Puccini (codice IT009053018017) e Foce Canale Ansedonia (codice IT009053018027) nell'elenco delle acque di balneazione di cui all'allegato 1 al presente atto confermando il divieto temporaneo di balneazione adottato dal Comune di Orbetello con ordinanza n. 132 del 26/06/2024 limitatamente al tratto compreso tra la sponda in sinistra idraulica del canale di Ansedonia e i 100 metri a sinistra idraulica del canale della Tagliata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) del D.M. 30 marzo 2010;

Ritenuto di dare mandato al Comune di Orbetello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) del d.lgs.116/2008, di delimitare in maniera puntuale la zona vietata alla balneazione e di stabilire che la revoca di tale divieto temporaneo potrà avvenire solo a seguito della individuazione e rimozione

delle cause di inquinamento e di apposito monitoraggio con esito analitico favorevole nell'area interdetta temporaneamente alla balneazione che dimostri il ripristino della qualità delle acque;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 2955 del 26 febbraio 2021 l'acqua di balneazione Rio Felciaio (codice IT009049009009), nel Comune di Livorno, è risultata classificata in stato "scarso" e a partire dall'annualità 2021, è stato istituito il divieto temporaneo di balneazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettera a) punto 1 del D.Lgs. 116/2008 in attesa della realizzazione degli interventi di risanamento;

Considerato che ad oggi il Comune non ha comunicato la conclusione dei lavori di adeguamento della rete fognaria e che quindi permangono per l'acqua di balneazione Rio Felciaio le stesse criticità degli anni passati;

Ritenuto quindi, per il principio di precauzione e in coerenza con quanto previsto all'art. 2 comma 7 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 di mantenere il divieto temporaneo di balneazione anche per la stagione balneare 2025 in attesa del termine delle misure di risanamento programmate e di mantenere l'acqua di balneazione nel Comune di Livorno Rio Felciaio (codice IT009049009009) nell'elenco delle acque di balneazione di cui all'allegato 1 al presente atto;

Ritenuto, altresì, necessario dare mandato ad ARPAT durante la stagione balneare 2025 di eseguire campionamenti quindicinali anziché mensili sulle acque di balneazione alle quali è stata attribuita la classe "sufficiente" o "scarsa" al termine della stagione 2024;

Visto l'Allegato 1 al presente decreto inerente l'elenco delle acque di balneazione della stagione balneare 2025;

Visto l'Allegato 2 al presente decreto di individuazione dei divieti permanenti di balneazione indipendenti da inquinamento e dei divieti permanenti di balneazione per motivi igienico sanitari per la stagione balneare 2025;

Visto l'Allegato 3 al presente decreto inerente l'individuazione della classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 116/2008;

Visto l'Allegato 4 al presente decreto inerente l'elenco dei punti di monitoraggio per il controllo di *Ostreopsis ovata* per l'anno 2025;

Visto l'Allegato 5 al presente decreto inerente le disposizioni specifiche impartite dalla Regione Toscana ad ARPAT, Comuni, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica per l'anno 2025;

Vista la L.R. 30/2009 "Nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT" e in particolare gli artt. 5 e 13 rispettivamente "Attività istituzionali di ARPAT" e "Carta dei servizi e delle attività";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 9 del 30 gennaio 2013 "Aggiornamento della carta dei servizi e delle attività dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana)";

Considerato che la Carta dei servizi di ARPAT prevede alla riga 25 le attività di monitoraggio oggetto del presente atto classificandole come attività istituzionali obbligatorie;

DECRETA

1. di approvare l'elenco delle acque di balneazione della stagione balneare 2025, come risultante dall'Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'elenco dei divieti permanenti di balneazione per cause indipendenti da inquinamento e dei divieti permanenti di balneazione per motivi di inquinamento per la stagione balneare 2025, come risultante dall'Allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di mantenere l'acqua di balneazione Salivoli nel Comune di Piombino (codice IT009049012022) nell'elenco delle acque di balneazione di cui all'allegato 1 al presente atto adottando le misure aggiuntive descritte in premessa e prevedendo l'attivazione del divieto temporaneo per l'intera stagione balneare ai sensi dell'Art. 8 comma 4 lettera a) punto 1 del Dlgs.116/2008, qualora si verifici un esito non conforme dei campionamenti sia durante il periodo prestagionale che durante la stagione balneare, salvo eventi straordinari chiaramente individuati.
4. di precisare che rimane ferma la possibilità di rivedere le misure gestionali di cui al punto precedente, qualora il Comune di Piombino attesti di aver completato gli interventi di risanamento di cui all'Art.8 comma 4 lettera a) punto 3 del Dlgs.116/2008;
5. di mantenere le due acque di balneazione nel Comune di Orbetello Loc. Tagliata–Torre Puccini (codice IT009053018017) e Foce Canale Ansedonia (codice IT009053018027) nell'elenco delle acque di balneazione di cui all'allegato 1 al presente atto confermando il divieto temporaneo di balneazione adottato dal Comune di Orbetello con ordinanza n.132 del 26/06/2024 limitatamente al tratto compreso tra la sponda in sinistra idraulica del canale di Ansedonia e i 100 metri a sinistra idraulica del canale della Tagliata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) del D.M. 30 marzo 2010;
6. di dare mandato al Comune di Orbetello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) del d.lgs.116/2008, di delimitare in maniera puntuale la zona vietata alla balneazione e di stabilire che la revoca di tale divieto temporaneo potrà avvenire solo a seguito della individuazione e rimozione delle cause di inquinamento e di apposito monitoraggio con esito analitico favorevole nell'area interdetta temporaneamente alla balneazione che dimostri il ripristino della qualità delle acque;
7. di mantenere l'acqua di balneazione nel Comune di Livorno Rio Felciaio (codice IT009049009009) nell'elenco delle acque di balneazione di cui all'allegato 1 al presente atto confermando il divieto temporaneo di balneazione per l'intera stagione balneare, in coerenza con quanto previsto all'art. 2, comma 7, del D.M. 30 marzo 2010;
8. di incaricare i Sindaci dei Comuni di Piombino, Orbetello e Livorno di dare informazione al pubblico delle situazioni di inquinamento mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati;
9. di individuare la classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025, come risultante dall'Allegato 3 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
10. di dare mandato ad ARPAT di eseguire il controllo quindicennale per il mese di aprile per l'acqua di balneazione denominata Salivoli nel Comune di Piombino;

11. di stabilire che ARPAT controlli quindicinalmente anziché mensilmente le acque di balneazione alle quali è stata attribuita la classe classe “sufficiente” o “scarsa” al termine della stagione 2024;
12. di approvare l’elenco dei punti di monitoraggio per il controllo di *Ostreopsis ovata* della stagione balneare 2025, come risultante dall’Allegato 4 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
13. di approvare le disposizioni specifiche per ARPAT, Comuni, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica per l’anno 2025, come risultanti dall’Allegato 5 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
14. di dichiarare che la copertura finanziaria delle attività di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione previste dal D.lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30 marzo 2010, per le motivazioni espresse in premessa, è conforme a quanto previsto nella Carta dei servizi e delle attività di ARPAT così come approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 7 del 27 gennaio 2010 e aggiornata con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 9 del 30 gennaio 2013.
15. di trasmettere il presente decreto ai Comuni interessati, ad ARPAT, ai Gestori del SII della Toscana, ai Consorzi di Bonifica della Toscana, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Dirigente

Allegati n. 5

- 1 *Allegato 1 Elenco delle acque di balneazione stagione balneare 2025*
4b9f5fe4582afe0791faea7dfcfbf7b1f9b974a34ee4ce068eb03dbb955a8e06
- 2 *Allegato 2 Divieti permanenti di balneazione stagione balneare 2025*
e5deef5203c953a70dd01088bcb3c1b92cd1c2760952775bdec3e801a945360e
- 3 *Allegato 3 Classe di appartenenza stagione balneare 2025*
806b0cda8841a91d55573c4dbe1485741366fc67052a2667fe17a1819d05f37d
- 4 *Allegato 4 Punti di controllo Ostreoptis ovata anno 2025*
d46d20168a5884ab83c92f0cfb0c3d6c510f1b87d8af0efd010532eac9a0cf8f
- 5 *Allegato 5 Disposizioni tecniche*
c9fffb622e6ab68d0dc0ddad6d00a6007166f271dd1b92579b628900d863d1e3

CERTIFICAZIONE